

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1016

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore EUFEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2002

—————

Norme per favorire l’occupazione nelle piccole
e medie imprese

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le piccole e medie imprese rappresentano la struttura portante del nostro sistema economico.

Si rende sempre più necessario in un mercato globale, aperto e competitivo, realizzare le condizioni che favoriscano la crescita dimensionale necessaria per reggere il confronto interno e internazionale (vedi tabella allegata). Sono necessarie quelle modifiche legislative anche piccole ma che apportino una particolare valenza per «aiutarle» nella crescita. Gli ultimi dati rilevati dall'ISTAT indicano che le piccole imprese in Italia, per evitare l'applicazione dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non integrano il loro organico, in modo tale da non superare la soglia delle quindici unità. Abbiamo inteso operare su due fronti: da un lato elevare la soglia per le imprese fino a quindici dipendenti, portando tale limite a venti unità per le piccole e dall'altro aumentare il rapporto assunzioni dipendenti per le imprese di maggiori dimensioni, quelle sopra i cinquanta dipendenti.

Tale considerazione inevitabilmente, fa rilevare che l'obbligatorietà introdotta in or-

dine all'assunzione dei disabili, sembra costituire un serio ostacolo all'ampliamento delle piccole e medie imprese e conseguentemente un serio impedimento all'incremento occupazionale.

Occorre viceversa aumentare i controlli per tutte le aziende che sono tenute all'assunzione obbligatoria.

Per le piccole imprese l'unità aggiuntiva deve corrispondere alla figura professionale necessaria e indispensabile all'utilità e per aumentare la sua compatibilità sul mercato sempre più aperto.

Questo e soltanto questo è il *leit motiv* del presente disegno di legge che, lungi dal venir meno al principio di solidarietà costituzionalmente garantito, vuole essere un tentativo realistico volto a verificare il possibile incremento occupazionale nelle piccole imprese, laddove queste ultime non siano più sottoposte agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 68 del 12 marzo 1999, perché in caso contrario, quella occupazione resterebbe comunque non utilizzata.

Classe di addetti	Imprese Indipendenti	Imprese Dipendenti	Imprese	Addetti Imprese
1	1.956.368	1.956.368	0	1.956.368
2	675.023	1.088.786	261.260	1.350.046
3-5	533.914	1.081.115	858.621	1.939.736
6-9	173.115	385.479	850.925	1.236.404
10-15	87.515	186.301	865.025	1.051.326
16-19	27.490	56.588	419.612	476.200
20-49	48.725	84.654	1.321.318	1.405.972
50-99	10.903	16.664	735.220	751.884
100-199	4.859	6.390	658.024	664.414
200-249	871	1.333	192.072	193.405
250-499	1.572	1.898	535.838	537.736
500-999	644	940	439.880	440.820
1000 e più	417	428	1.788.229	1.788.567

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: «sette per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nove per cento»;

2) alla lettera *c)*, le parole: «da 15 a 35», sono sostituite dalle seguenti: «da 20 a 35»;

b) al comma 2, le parole: «da 15 a 35» sono sostituite dalle seguenti: «da 20 a 35».

